



Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

STATUTO

Articolo 1

Legge istitutiva

1. L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari è stato istituito con la Legge Regionale 14 settembre 1987, n. 37 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna" e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Denominazione e sede

1. Negli atti l'Ente si identifica con il nome "Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari", di seguito qui denominato Ersu di Cagliari.
2. Ha sede legale ed amministrativa in Cagliari, in Corso Vittorio Emanuele II n. 68.

Articolo 3

Norme generali di riferimento

1. All' Ersu di Cagliari si applicano le disposizioni previste dalla Legge istitutiva di cui all'art. 1 e, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge 2 dicembre 1991 n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari" e le disposizioni di legge previste per gli Enti Pubblici non aventi natura economica.
2. Trovano altresì applicazione le seguenti normative:
 - a) Legge Regionale 3 maggio 1995, n. 11 "Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione".
 - b) Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14 "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali".



c) Legge Regionale 23 agosto 1995 n. 20 “Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale”.

d) Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”.

e) Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23”.

Articolo 4

Natura giuridica

1. L'Ersu di Cagliari è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è un Ente strumentale della Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 5

Autonomia e potestà regolamentare

1. L'Ersu di Cagliari ha potere regolamentare e gode di autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria.

Articolo 6

Finalità istituzionali

1. In armonia con quanto disposto dagli articoli 3, 33, 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, l'Ersu di Cagliari ha lo scopo di favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario ed in modo particolare:

a) promuovere l'accesso e facilitare la frequenza ai corsi universitari, post-universitari e d'istruzione superiore;

b) permettere il raggiungimento dei più alti gradi d'istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli, rimuovendo gli ostacoli d'ordine economico e sociale che a ciò si frappongono;



c) favorire l'orientamento verso facoltà, istituti d'istruzione superiore, corsi post-universitari le cui materie d'insegnamento siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e sociale della Sardegna.

2. L'Ersu di Cagliari recepisce e dà attuazione alle linee d'indirizzo e alle disposizioni emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna in materia di diritto allo studio universitario e di sostegno all'istruzione universitaria nelle diverse tipologie e nei vari gradi.

3. Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali l'Ersu di Cagliari instaura rapporti di collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari, gli Enti locali, gli Istituti di istruzione superiore aventi sede amministrativa nella Città di Cagliari, nei comuni limitrofi e nell'area metropolitana e con altri Enti ed istituzioni dell'Unione Europea e dello Stato.

Articolo 7

Interventi per il diritto allo studio

1. L'Ersu di Cagliari persegue le finalità del precedente articolo mediante la programmazione e l'attuazione dei seguenti servizi ed interventi per il diritto allo studio:

- a) assegni di studio e borse di studio;
- b) servizi abitativi;
- c) prestiti d'onore;
- d) servizi di mensa;
- e) facilitazioni di trasporto;
- f) servizi di orientamento professionale;
- g) servizi editoriali e librari;
- h) servizi per attività culturali, ricreative e turistiche;
- i) servizi sanitari e di medicina preventiva;
- l) servizi di promozione sportiva;
- m) servizi speciali per studenti portatori di handicap;



n) servizi intesi a facilitare la frequenza di studenti stranieri, apolidi e rifugiati politici di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente;

o) ogni altro servizio utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio e a sostenere la formazione universitaria e post universitaria.

2. I servizi e gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e altri non destinati alla generalità degli studenti sono attribuiti per concorso agli studenti in possesso di specifici requisiti di merito e di reddito e mediante procedure di selezione dei beneficiari.

Articolo 8

Beneficiari dei servizi e delle provvidenze

1. Delle prestazioni e dei servizi di cui al precedente articolo possono fruire gli studenti iscritti a corsi di studio, di laurea, di diploma, scuole e corsi di perfezionamento post-laurea, (tirocini, master di primo e di secondo livello, etc), tenuti all'Università degli Studi di Cagliari, secondo i criteri di ammissione definiti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. Accedono alle prestazioni e ai servizi dell'Ersu di Cagliari, sulla base dei requisiti di ammissione previsti dal piano annuale degli interventi per il diritto allo studio, gli istituti superiori di grado universitario e gli istituti di alta formazione artistica e musicale di cui alla Legge 21 dicembre 1999 n. 508, gli istituti universitari, seminari e accademie di cui all'art. 10 comma 1 e 2 della Legge 25 marzo 1985 n. 121, e gli istituti di formazione superiore legalmente riconosciuti e operanti nell'area metropolitana di Cagliari. Le modalità di accesso alle prestazioni e ai servizi dell'Ersu di Cagliari sono regolate mediante specifiche convenzioni.

3. Nell'attuazione degli interventi sono garantite le parità di trattamento, indipendentemente dalla regione o dallo Stato estero di provenienza dei destinatari.

4. L'Ersu di Cagliari, nell'attuazione degli interventi e dei servizi, assicura altresì il rispetto dei principi sulle pari opportunità uomo-donna, nell'osservanza della normativa regionale, nazionale e comunitaria e in collaborazione con la Commissione Regionale delle Pari Opportunità.



5. Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualità di rifugiato politico sono legittimati a fruire dei servizi e degli interventi secondo i principi della vigente legislazione nazionale e comunitaria.

Articolo 9

Organi dell'Ersu di Cagliari

1. Sono organi dell'Ersu di Cagliari:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10

Nomina del Presidente

1. Ai sensi dell' art. 21, comma 4, della L. R. 23 agosto 1995, n. 20 e dell'art. 25, comma 1, della Legge 2 dicembre 1991, n. 390, il Presidente dell'Ersu di Cagliari è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari.

Articolo 11

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed ha le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'attuazione degli indirizzi emanati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) adotta gli atti e sottoscrive la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, nonché i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari o statutariamente previsti.
- c) vigila sull'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Ente;
- d) esercita ogni altro potere attribuitogli dalla normativa vigente.



2. Il Presidente ha accesso diretto a tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Ente, ad eccezione degli atti afferenti il personale sottoposti alla normativa sulla privacy e quelli sottratti alla visione dalla normativa vigente.
3. Nei casi di necessità ed urgenza e qualora non sia possibile convocare il Consiglio, adotta, acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale, i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della seduta consiliare immediatamente successiva.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono esercitate da uno dei componenti il Consiglio, all'uopo designato dal Presidente stesso, o in mancanza dal Consigliere più anziano di età.
5. Il Presidente che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente della Regione e per conoscenza ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio dei Revisori e al Direttore Generale dell'Ersu di Cagliari.

Articolo 12

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Ai sensi art. 21 della L. R. 23 agosto 1995, n. 20 il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - a) il Presidente;
 - b) due rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
 - c) un rappresentante dell'Università degli Studi di Cagliari, eletto dal corpo docente e dai ricercatori;
 - d) un rappresentante degli studenti, che sia in corso di laurea all'atto dell'elezione, eletto dagli studenti medesimi.

Articolo 13

Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari è nominato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 21 della L. R. 23 agosto 1995, n. 20.



Articolo 14

Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. In conformità con gli indirizzi della programmazione e della legislazione nazionale e regionale, il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo politico e gestionale, organizzativo, amministrativo, finanziario ed economico-patrimoniale delle materie finalizzate all'assistenza e al sostegno degli studi universitari e per la loro attuazione affidate dalla legislazione vigente all'Ersu di Cagliari.

2. Al Consiglio di Amministrazione competono i seguenti poteri:

- a) definire gli obiettivi da conseguire, le priorità, le direttive generali e gli specifici programmi di attività dell'Ente, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione degli interventi regionali in materia di Diritto allo Studio e nell'osservanza delle direttive impartite dalla Giunta regionale;
- b) approvare il Bilancio di previsione e le sue variazioni;
- c) approvare i conti consuntivo e patrimoniale;
- d) quantificare le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle varie finalità dell'Ente e ripartirle fra gli uffici di livello dirigenziale;
- e) verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- f) predisporre lo statuto dell'Ente e le sue modifiche;
- g) deliberare i regolamenti relativi al funzionamento degli organi interni, agli affari inerenti il personale ed alla gestione dei servizi, anche in relazione all'organizzazione dei Servizi e degli Uffici;
- h) approvare i regolamenti relativi alla gestione amministrativa, contabile e patrimoniale;
- i) definire i criteri generali da seguire nella attribuzione dei benefici e per l'accesso ai servizi, determinare gli importi delle borse, dei contributi, dei sussidi o di altre agevolazioni, nonché le tariffe, i canoni ed analoghi oneri a carico degli studenti o di terzi;



- l) deliberare sugli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- m) deliberare sull'acquisizione e restituzione di immobili e terreni e sull'accettazione di donazioni, eredità e legati e sulle relative autorizzazioni;
- n) deliberare sull'assunzione di mutui e prestiti;
- o) deliberare sulla costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione ad esse;
- p) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni su proposta del Direttore Generale;
- q) deliberare e proporre la pianta organica e la sua revisione alla Giunta regionale;
- r) proporre la nomina del Direttore Generale;
- s) nominare i Direttori dei Servizi, sentito il parere del Direttore Generale.

3. I Consiglieri di amministrazione hanno accesso diretto a tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Ente, ad eccezione degli atti afferenti il personale sottoposti alla normativa sulla privacy e quelli sottratti alla visione dalla normativa vigente.

4. Organizzazione e modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati con apposito Regolamento.

5. Al Consiglio di Amministrazione inoltre è attribuita ogni altra competenza che risulta non specificatamente attribuita alla competenza degli altri Organi dell'Ente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 15

Partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 1. Ha titolo a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con diritto di parola ma non di voto, il Direttore Generale.
- 2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Possono essere ammessi estranei solo per comunicazioni o approfondimenti istruttori o tecnici su argomenti posti all'Ordine del Giorno.



3. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a decisioni concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini fino al quarto grado, o di società delle quali siano amministratori o soci o dipendenti.
4. Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 37/87 ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente del Collegio Revisore dei Conti o un suo delegato.
5. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono esercitate dal Direttore Generale o da uno dei Direttori di Servizio o funzionario della sede legale dell'Ente appositamente incaricato dal Direttore Generale o, in caso di assenza, da uno dei partecipanti alla riunione.

Articolo 16

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o, occasionalmente, altrove, purché in Italia o in un altro dei Paesi dell'Unione Europea, almeno una volta ogni due mesi, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei Consiglieri in carica ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere ordinarie e straordinarie e dedicate all'esame delle materie di competenza del Consiglio così come previsto dall'art. 14 del presente Statuto.
3. Le modalità e i termini di convocazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari di cui all'art. 14 del presente Statuto.

Articolo 17

Ordine del giorno e validità delle sedute

1. L'avviso di convocazione deve indicare, seppure in modo sommario, gli argomenti da trattare nella seduta.



2. Il Presidente può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre componenti.

Articolo 18

Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle concernenti lo Statuto e le sue modifiche, per le quali è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 19

Verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale o da chi abbia svolto la funzione di segretario verbalizzante. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche.
2. Le modalità di redazione, di custodia, di archiviazione e di accesso ai verbali e alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono indicate nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari di cui all'art. 14 del presente Statuto.

Articolo 20

Dimissioni degli amministratori

1. Il componente il Consiglio che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio dei Revisori.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede immediatamente, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia, a darne notizia al Presidente della Giunta regionale per la conseguente sostituzione.



3. Le dimissioni dei Consiglieri non hanno effetto prima della relativa sostituzione disposta con Decreto dal Presidente della Giunta Regionale.

Articolo 21

Decadenza dall'incarico degli amministratori

1. Decadono dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari i consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo collegiale di cui fanno parte.

Articolo 22

Durata del Consiglio di Amministrazione

1. La durata del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari è pari a quella del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cagliari.

2. I Consiglieri nominati in sostituzione di altri che abbiano cessato dall'ufficio prima dell'ordinaria scadenza, durano in carica fino al termine di scadenza previsto per i Consiglieri che essi hanno sostituito.

3. Qualora il Consiglio di Amministrazione non venga ricostituito entro il termine di scadenza previsto, il medesimo Consiglio di Amministrazione è prorogato nelle sue funzioni per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del predetto termine.

4. Nel periodo di proroga, l'organo amministrativo scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

5. Trascorso il predetto periodo di proroga senza che il Consiglio di Amministrazione sia stato ricostituito, la Giunta regionale, ai sensi della Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1, nomina un Commissario per un periodo non superiore a sei mesi.

6. Gli atti posti in essere dal Commissario sono pubblici.

7. Le modalità di redazione delle deliberazioni commissariali, di custodia, di archiviazione e di accesso agli atti sono le medesime previste per il Consiglio di Amministrazione.



Articolo 23

Compensi degli amministratori

1. I compensi spettanti al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari sono quelli previsti dalla normativa regionale.

Articolo 24

Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ersu di Cagliari, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica per un periodo di tempo di durata pari a quello del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal collegio stesso fra i tre membri effettivi.

Articolo 25

Funzioni del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ersu di Cagliari, e a tal fine svolge i seguenti compiti:

a) verifica, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Ente;

b) redige la relazione al conto consuntivo, che contiene un giudizio complessivo sulla gestione, nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa;

c) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione;

d) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'Ente.



2. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza, di cui alle lettere a) e c), al Consiglio di Amministrazione dell'Ente e all'Assessore regionale cui compete il controllo.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e ai documenti dell'Ente e può procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia all'art. 14 della L.R. 37/87 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 26

Decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere prese a maggioranza. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 27

Compensi dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed al suo Presidente competono le indennità previste dalla normativa regionale.

Articolo 28

Direzione Generale dell'Ente

1. Le funzioni di Direzione Generale dell'Ersu di Cagliari sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa dell'Assessore competente in materia di personale e su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari, ai sensi art. 33 della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31.



2. Ai sensi dell'art. 28 della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31, l'attribuzione delle funzioni di Direzione Generale ha durata quinquennale e deve tassativamente essere rideliberata entro la scadenza.

3. Allorché le funzioni di Direzione Generale sono attribuite a persone esterne all'Ente e all'Amministrazione regionale, il conferimento avviene con le medesime modalità previste al comma 1 del presente articolo. Ai Direttori Generali esterni si applica l'art. 29 della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31.

Articolo 29

Funzioni di Direzione Generale

1. Il Direttore Generale dell'Ersu di Cagliari collabora con il Consiglio di Amministrazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione.

2. Al Direttore Generale dell'Ersu di Cagliari spettano altresì le seguenti funzioni:

a) curare l'attuazione delle direttive generali, dei piani e dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione, affidandone di norma la gestione ai direttori dei servizi, in conformità alle rispettive competenze, e ripartendo fra gli stessi le risorse strumentali assegnate dal Consiglio di Amministrazione;

b) dirigere, controllare e coordinare l'attività dei Direttori dei Servizi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

c) assegnare e trasferire ai servizi o direttamente alla Direzione Generale il personale, tenuto conto delle risultanze emergenti dalla periodica rilevazione dei carichi di lavoro e sentiti i direttori dei servizi;

d) adottare gli atti di competenza inerenti l'organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvedere all'attribuzione dei trattamenti economici accessori;

e) proporre la promozione e la resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni;



- f) decidere sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
 - g) predisporre, tramite l'istituzione di apposito ufficio, un sistematico controllo interno di gestione al fine di valutare: l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nella gestione delle risorse, la rispondenza delle determinazioni attuative assunte dai dirigenti alle direttive generali, alle specifiche deliberazioni, ai piani, alle priorità e ai programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - h) stimare la qualità dei servizi forniti con riferimento alla tipologia, alla congruità dei costi, all'ottimizzazione delle risorse strumentali impiegate, nonché al grado di gradimento degli utenti;
 - i) provvedere a comunicare con sollecitudine le determinazioni adottate dai dirigenti al Consiglio di Amministrazione, secondo modalità dal medesimo Consiglio stabilite.
3. Le funzioni e le responsabilità del Direttore Generale non esplicitamente richiamate nel presente Statuto sono regolate, per le parti applicabili, dagli artt. 8, 10, 21, 22, 23, 24, 28, 33 della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni.

Articolo 30

Indirizzo, vigilanza e controllo

1. I controlli sugli atti dell'Ente sono effettuati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 31

Atti sottoposti a controllo

1. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale e con gli atti di indirizzo degli Assessorati competenti, gli atti rientranti nelle seguenti categorie:
- a) programmi di attività;
 - b) bilanci di previsione e relative variazioni e bilanci consuntivi;
 - c) regolamenti interni;



- d) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a 500 mila euro. In tal caso, l'atto da sottoporre a controllo è quello di attivazione della procedura di gara;
- e) regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
- f) deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse;
- g) atti attinenti alle procedure concorsuali ed alla costituzione di rapporti di lavoro;
- h) atti attinenti all'attribuzione di incarichi di consulenza.

Articolo 32

Trasmissione degli atti

1. Gli atti soggetti a controllo sono inviati, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione all'Assessorato regionale competente.
2. Il controllo degli atti di cui alle lettere e) e g) dell'articolo 31 è effettuato dall'Assessorato competente in materia di Personale.
3. Il controllo degli atti di cui alla lettera h) dell'articolo 31 è effettuato dall'Assessorato competente nelle materie oggetto dell'attività dell'Ente.
4. Gli atti di cui alla lettera b) dell'articolo 31 sono sottoposti anche al controllo preventivo di legittimità contabile dell'Assessorato competente in materia di bilancio e sono inviati, per conoscenza, al Consiglio regionale.
5. Al fine di semplificare e snellire le procedure di controllo, quando gli atti di cui alla lettera b) riguardino spese relative al personale dipendente, gli stessi sono trasmessi anche all'Assessorato del Personale, che esprime il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto.
6. Le variazioni compensative tra i capitoli della medesima Unità Previsionale di Base e i prelevamenti dai fondi di riserva sono effettuati con determinazione del Direttore generale e sono inviate, per conoscenza, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, al Consiglio di amministrazione ovvero al Commissario straordinario, all'Assessorato competente per materia ed all'Assessorato competente in materia di



bilancio. Le variazioni sui residui sono trasmesse ai competenti Assessorati solo per conoscenza.

Articolo 33

Termini per la presentazione dei bilanci e delle relative variazioni

1. Il bilancio di previsione dell' Ente e le relative variazioni, quando le entrate derivino anche in parte da trasferimenti della Regione, deve essere adottato entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, devono essere adeguate le entità dei contributi previsti nel proprio bilancio a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio, da sottoporsi a controllo con le modalità di cui all' articolo 32, primo e terzo comma.
3. Al fine di rendere efficace il controllo sulle variazioni di bilancio, il termine ultimo per la presentazione delle stesse è fissato nel 20 novembre dell'anno a cui si riferiscono. Possono essere ammesse variazioni oltre tale data solo quando queste si riferiscano ad eventi verificatisi successivamente al 20 novembre.

Articolo 34

Esercizio Provvisorio

1. L'esercizio provvisorio è deliberabile esclusivamente quando lo stesso sia consentito nel rispetto dei termini di cui all' articolo 33, primo comma.
2. L'esercizio provvisorio può essere concesso in deroga al comma precedente solo in casi eccezionali debitamente motivati.

Articolo 35

Rendiconto generale

1. Il termine per la presentazione del rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente è fissato al 15 maggio.



2. Il rendiconto generale è elaborato secondo quanto previsto dalla legge di contabilità regionale e deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

Articolo 36

Disposizioni finali

1. Tutte le deliberazioni regolamentari adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari e/o da un Commissario dell'Ente, riguardanti materie regolamentate dal presente Statuto e assunte in data antecedente all'approvazione e alla ratifica in via definitiva dello stesso, sono annullate.
2. Il presente Statuto consta di 36 articoli e diviene esecutivo a conclusione delle previste procedure di approvazione.